

DETERMINAZIONE n. 74 del 27 aprile 2017

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: Accordo di collaborazione tra Autorità Idrica Toscana (AIT) e
Atersir per la realizzazione di attività di interesse comune.
Approvazione dell'Accordo di collaborazione e definizione del
contributo - Errata corrige Determinazione n. 69 del 11 aprile 2017.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;
- la L.R. 28/12/2011, n. 69 recante “*Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Autorità idrica toscana (AIT) la quale esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio;
- Atersir e AIT operano entrambe con personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di ampia autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria;

richiamati:

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la determinazione n. 69 del 11 aprile 2017 recante “*Accordo di collaborazione tra Autorità Idrica Toscana (AIT) e Atersir per la realizzazione di attività di interesse comune. Approvazione dell’Accordo di collaborazione e definizione del contributo*”;

dato atto che:

- Atersir esercita le funzioni di affidamento, organizzazione, pianificazione, controllo e regolazione tariffaria del servizio idrico integrato (di seguito SII) nell’ambito territoriale ottimale di riferimento;
- l’AIT esercita, nell’ambito del SII, le medesime funzioni di Atersir;
- l’analogia delle funzioni, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza di entrambe le Autorità, genera l’opportunità di instaurare rapporti di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- tale cooperazione realizza il più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni e può consentire, in particolare, di valorizzare le professionalità di cui Atersir e AIT dispongono per l’esercizio delle rispettive competenze anche mediante lo scambio e condivisione di conoscenze ed esperienze;
- il principio di leale collaborazione rende altresì necessario condividere – salvi i limiti imposti dal rispetto del segreto d’ufficio – le informazioni e i dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione;

considerato che:

- Atersir e l’AIT, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, possono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune utili al raggiungimento delle finalità suesposte;

ribadito quanto già stabilito, ossia che:

- Atersir, per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, si impegna ad erogare ad AIT un contributo a titolo di ristoro delle spese sostenute pari a € 28.100,00 (ventottomilacento/00);
- resta inteso che dette somme non assumono natura di corrispettivo specifico per prestazione di servizi, ma vengono erogate a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il presente atto di affidamento di contributo assume validità a decorrere dalla sua sottoscrizione e si concluderà al più tardi entro il 31 dicembre 2017;

precisato che nella determinazione n. 69 del 11 aprile 2017 nelle premesse è disposto quanto riportato di seguito:

- *“l'erogazione da parte di Atersir del contributo avverrà mediante liquidazione del 100% dell'importo a conclusione delle attività, previa condivisione dei risultati di ricerca e rendicontazione dei costi sostenuti;*
- *entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto, l'AIT trasmette ad Atersir una relazione tecnica finale sui risultati delle attività effettuate ed il rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione.”.*

visto il testo dell'Accordo di collaborazione predisposto da Atersir e da AIT, Allegato A alla determinazione n. 69 del 11 aprile 2017 e il documento tecnico *“Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii per la validazione ed elaborazione di dati economico-tariffari del servizio idrico integrato dei gestori Aimag, Sorgeaqua, C.A.D.F., Azienda Servizi Toano s.r.l. Unipersonale, Montagna 2000, Emiliambiente, Ireti (PR, PC, RE) ai fini dello sviluppo di attività di interesse comune”*, recante la descrizione delle attività oggetto di collaborazione, che all'art. 4, c. 2 prevede che *“l'importo previsto nel comma precedente, a copertura delle spese di personale (costo aziendale, salario accessorio con incremento del valore delle P.O./A.P, spese di trasferta, etc.) effettivamente sostenute e rendicontate e delle spese generali per l'utilizzo di sedi e mezzi (in una misura del 15% delle spese rendicontate), dovrà essere corrisposto all'AIT da ATERSIR a seguito di emissione di apposita nota entro il 31/01/2018”*;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 15 del 15.03.2017;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di correggere la determinazione n. 69 del 11 aprile 2017, sostituendo quanto erroneamente disposto nelle premesse circa il termine di erogazione del contributo con quanto invece, correttamente, indicato nel testo dell'Accordo di cui alla medesima determinazione, ossia che l'importo *"a copertura delle spese di personale (costo aziendale, salario accessorio con incremento del valore delle P.O./A.P, spese di trasferta, etc.) effettivamente sostenute e rendicontate e delle spese generali per l'utilizzo di sedi e mezzi (in una misura del 15% delle spese rendicontate), dovrà essere corrisposto all'AIT da ATERSIR a seguito di emissione di apposita nota entro il 31/01/2018"*;
3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

IL DIRETTORE
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)